CAMERA DEI DEPUTATI N. 6133

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANNA, CHERCHI, ANGIUS, MACCIOTTA

Presentata il 28 novembre 1991

Riconversione e ristrutturazione dell'arsenale militare di La Maddalena

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'arcipelago di La Maddalena costituisce un'area del territorio nazionale in cui la massiccia presenza militare italiana e straniera ha condizionato fortemente le possibilità di sviluppo economico e sociale.

In riferimento ai processi ormai molto dinamici di distensione internazionale e di disarmo è ragionevole pensare ad un futuro non prevalentemente militare dell'arcipelago.

All'interno di questa tendenza, che presuppone anche la necessità della riconversione dell'industria bellica, la previsione della chiusura dell'arsenale militare di La Maddalena dentro i programmi di ridimensionamento dell'area industriale della difesa, pone problemi di recupero e riattivazione di questa struttura, che è la più importante sede di occupazione industriale dell'arcipelago maddalenino, verso finalità nuove che sono ancora da indagare e che tuttavia sono in tanta misura già prefigurabili in riferimento alla condizione di insularità della Sardegna e alla necessità dell'intensificazione dei suoi collegamenti e alla sua vocazione verso un turismo di qualità. In tal senso occorre tenere presenti le esigenze di manutenzione della marineria mercantile, in particolare pubblica, italiana. È tuttavia importante mettere allo studio anche altre ipotesi di utilizzazione dell'arsenale, più legate a una fase di transizione, volte a realizzare una struttura industriale della difesa anche a fini di mobilitazione, in ordine alle esigenze delle forze armate, alla gestione logistica dei mezzi e delle

infrastrutture della protezione civile e della protezione ambientale (incendi boschivi, difesa del mare, disinquinamento, parco tecnologico e marino), nonché degli apparati delle forze di polizia e di sicurezza civile (vigili del fuoco, corpo forestale dello Stato, capitanerie di porto, ecc.).

Il presupposto di questa operazione è che non vengano disperse e perdute le professionalità che sono maturate all'interno dell'arsenale maddalenino e che costituiscono una delle risorse più preziose della popolazione dell'arcipelago.

A questo scopo occorre che possa operare entro breve tempo una norma di salvaguardia dei livelli occupativi previsti nell'organico dell'arsenale e, nel contempo, dell'area delle lavorazioni e degli impianti.

Creando le opportune sinergie tra Ministero della difesa e i vari enti e Ministeri che ne hanno competenza e titolarità, col coinvolgimento dell'ente locale e delle organizzazioni sindacali, si possono determinare le condizioni per la riconversione e il rilancio produttivo dell'arsenale così come è indicato agli articoli 1 e 2 della proposta di legge, incardinandoli su uno studio rigoroso del quale va investita un'apposita commissione da istituire per iniziativa del Ministro della difesa, come è indicato nel comma 2 dell'articolo 1.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Ministro della difesa assume le iniziative necessarie per studiare, progettare e realizzare la ristrutturazione, la riconversione produttiva e la successiva gestione dell'arsenale militare di La Maddalena.

2. Per il perseguimento del fine di cui al comma 1, d'intesa con la regione Sardegna, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed il comune di La Maddalena, il Ministro della difesa istituisce una apposita commissione di studio, programmazione e progettazione, formata da esperti designati nell'ambito dei seguenti enti e ministeri: regione Sardegna, Ministeri delle partecipazioni statali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della difesa, della marina mercantile, dell'ambiente e dell'interno.

ART. 2.

1. Il Ministro della difesa, d'intesa con gli enti e i Ministeri competenti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed il comune di La Maddalena, promuove le iniziative economiche coerenti con gli esiti tecnici prodotti dalla commissione di cui al comma 2 dell'articolo 1.

ART. 3.

1. Per il funzionamento della commissione di cui al comma 2 dell'articolo 1 il Ministro della difesa emana un proprio decreto contenente specifiche disposizioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

1. Il decreto di cui all'articolo 3 determina anche una norma di salvaguardia dei livelli occupazionali previsti nell'organico dell'arsenale nonché dell'area delle lavorazioni e degli impianti.

ART. 5.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 30 miliardi per il triennio 1991-1993, si fa fronte mediante corrispondente riduzionze dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, in ragione di lire 10 miliardi per ciascun esercizio del triennio 1991-1993, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento: « Ristrutturazione e riconversione produttiva arsenali e stabilimenti ».